

protocollo@pec.comune.campotosto.aq.it

Da: abruzzo.controllo@cor-teconticert.it
Inviato: giovedì 20 maggio 2021 14:20
A: protocollo@pec.comune.campotosto.aq.it; simona.santilli@odcecpescara.it;
abruzzo.procura@cor-teconticert.it
Oggetto: Deliberazione n. 203/2021/PRSE
Allegati: Del. n. 203_2021_PRSE_Campotosto (AQ)_signed_signed_signed.pdf

Si trasmette, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Campotosto, nonché alla Procura regionale della Corte dei conti, la deliberazione indicata in oggetto.


Distinti saluti.



SEGRETERIA E SERVIZI DI
SUPPORTO
Sezione regionale di Controllo
per l'Abruzzo

Indirizzo: Via Buccio di Ranallo, 65/A - 67100 L'Aquila
PEC: abruzzo.controllo@cor-teconticert.it

"Nel caso in cui il presente messaggio sia stato ricevuto per errore, si invita a segnalare tale circostanza all'indirizzo del mittente, al fine di evitare ulteriori disagi."



COMUNE DI CAMPOTOSTO
20 MAG. 2021
Prot. n.

Del. n. 203/2021/PRSE



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA

Presidente

Marco VILLANI

Consigliere

Francesca Paola ANELLI

Consigliere (relatore)

Antonio DANDOLO

Consigliere

Giovanni GUIDA

Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 19 maggio 2021, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2019 del Comune di Campotosto (AQ), ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il "Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 19 maggio 2020, n. 9/SEZAUT/2020/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2019;

vista la deliberazione dell'11 febbraio 2021, n. 14/2021/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2021;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 30 settembre 2020, n. 12 e successivamente modificata con decreto del 31 marzo 2021, n. 2;

vista l'ordinanza del 17 maggio 2021, n. 22, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Francesca Paola ANELLI;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario e la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2019 del Comune di **Campotosto** - di 522 abitanti, acquisiti mediante il sistema applicativo Con.Te in data 4 febbraio 2021.

Al riguardo, l'Organo di revisione ha certificato di aver rilevato gravi irregolarità ossia *"Si tratta di un errore contabile derivante da fonti del terremoto per il quale l'Ente è stato invitato a prestare maggiore attenzione nell'esatta allocazione degli stanziamenti di Bilancio, ricordando che l'art. 162, comma 6, del TUEL, stabilisce che la gestione corrente deve essere in equilibrio e non possa avere altra forma di finanziamento"*.

Il Magistrato istruttore ha ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo alla verifica degli equilibri, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità nonché all'andamento del risultato di amministrazione.

Sono stati svolti approfondimenti in ordine ai rapporti con gli organismi partecipati; ciò in ragione degli adempimenti ed obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti. Tutti questi aspetti, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

Con nota istruttoria inviata al Sindaco, al Responsabile del Servizio finanziario e all'Organo di revisione del Comune in data 16 aprile 2021, prot. n. 2994, sono stati chiesti chiarimenti in merito ad alcuni aspetti relativi al questionario al rendiconto 2019.

Con nota protocollo n. 1529 del 27 aprile 2021, acquisita in pari data con protocollo n. 3186, sono stati forniti i chiarimenti richiesti.

DIRITTO

1. Dei poteri riconosciuti alla Corte dei conti dal legislatore, in particolar modo nell'articolo 148-bis del Tuel e confermati dalla più recente giurisprudenza costituzionale riguardo all'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli enti locali, al rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli in materia di indebitamento onde prevenire irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari si è ampiamente trattato nelle precedenti deliberazione n. 44/2020/PRSE e n. 207/2020/PRSE, cui si fa rinvio.

2. Ciò premesso, con riferimento al rendiconto 2019, il decreto MEF 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:

- W1 Risultato di competenza
- W2 Equilibrio di bilancio
- W3 Equilibrio complessivo

Tali valori W1, W2 e W3 sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

La commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019 ha precisato che il risultato di competenza (W1) e l'equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1

della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

La verifica degli equilibri di cui al citato decreto, che per l'esercizio 2019 è effettuata a titolo conoscitivo, è rappresentata nella tabella che segue.

Tabella n. 1 - Equilibrio complessivo. Esercizio 2019

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	0	191.750	191.750
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio (-)	8.123	-	8.123
Risorse vincolate nel bilancio (-)	-	-	-
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	-8.123	191.750	183.627
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	20.189	-	20.189
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	-28.312	191.750	163.438

Fonte: Elaborazione della sezione su dati BDAP e relazione dell'Organo di revisione.

In primo luogo, si evidenzia che l'equilibrio di parte corrente presenta un saldo pari a zero raggiunto grazie all'applicazione di avanzo per euro 42.651 e all'utilizzo di entrate di parte capitale per la spesa corrente (euro 1.401.899).

Lo squilibrio, come evidenziato nelle precedenti pronunce, è dovuto all'inserimento di spese del titolo 2.04 (euro 1.636.300).

Tenuto conto che questa Sezione ha adottato le deliberazioni sui rendiconti dal 2015 al 2018 nell'anno 2020, quindi successivamente alla chiusura della gestione contabile dell'esercizio 2019, si rinnovano le raccomandazioni relative alla corretta imputazione dei fondi trasferiti a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio.

Per quanto concerne l'equilibrio di parte capitale, il differenziale tra entrate e spese è negativo, tuttavia, in considerazione della destinazione di quota parte di entrate di parte capitale alla spesa corrente nonché dell'errata allocazione delle spese del titolo 2.04, si registra un saldo positivo.

La positività dei saldi della gestione capitale ha garantito all'Ente un equilibrio generale.

Considerato che la gestione ordinaria del Comune è fortemente caratterizzata e condizionata dagli eventi sismici avvenuti in Abruzzo, si raccomanda, nuovamente, una migliore gestione

dell'allocazione dei contributi trasferiti nonché il monitoraggio dell'equilibrio di parte corrente.

3. L'Ente, al termine dell'esercizio 2019, registra un risultato di amministrazione pari ad euro 566.513. Si rileva la presenza di residui passivi per euro 12.664.831 e residui attivi per euro 9.890.323 e l'assenza del fondo pluriennale vincolato.

In merito al fondo pluriennale vincolato, l'Organo di revisione, nel questionario al rendiconto, ha rappresentato che *"L'Ente non aveva un FPV e nel corso del 2019 non ci sono state movimentazioni riguardo al Fondo Pluriennale Vincolato"* e che *"Le entrate esigibili che hanno finanziato spese d'investimento per le quali, sulla base del principio contabile applicato di cui all' All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., non è stato costituito il F.P.V., sono confluite nella corrispondente quota del risultato di amministrazione: Vincolato e Libero a seconda della fonte di finanziamento"*.

Dalla relazione al rendiconto si rileva che: *"con nota prot. 2408 del 11/06/2020 Ufficio Ragioneria ha trasmesso ai Responsabili dei Servizi, al Segretario Comunale e per conoscenza al Sindaco l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2019 affinché si procedesse al loro riaccertamento. Dalle risultanze si evince che i Responsabili dei Servizi non hanno trasmesso al Servizio finanziario nessun atto di riaccertamento dei residui attivi e passivi"*.

Dalla relazione tecnica al rendiconto, in merito alla mancata verifica dei requisiti di mantenimento dei residui, emerge che, a causa degli eventi sismici, l'Ente non è in grado di valutare opportunamente le ragioni della persistenza dei residui attivi e passivi (pag. 33 e 35). Pur constatando che l'Ente fa parte del cosiddetto "cratere sismico" a causa degli eventi che hanno interessato la Regione Abruzzo negli anni 2009, 2016 e 2017 con evidenti ripercussioni sulla normale attività gestionale, bisogna evidenziare una non corretta applicazione dei nuovi principi contabili.

Come è noto, infatti, il passaggio al principio della competenza finanziaria rafforzata ha comportato un avvicinamento tra il momento dell'imputazione in bilancio, da individuarsi in base al criterio dell'esigibilità, e quello di manifestazione monetaria delle operazioni al fine di determinare un fisiologico contenimento degli *stock* dei residui attivi e passivi, i quali dovrebbero scaturire solamente da obbligazioni attive e passive scadute nell'esercizio, ma non ancora riscosse o pagate.

Pertanto, questa Sezione, nel constatare la difficoltà nella gestione dei residui ed il suo riflesso sull'attendibilità del risultato di amministrazione, sottolinea *"che una corretta applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui al principio generale n. 16 dell'Allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, unita alla diligente effettuazione dell'operazione di riaccertamento dei residui ed a una efficiente attività di riscossione e pagamento, comporta necessariamente la riduzione della mole dei*

residui attivi e passivi" (cfr. Sezione Regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 91/2020/PRSE).

Il mancato adeguamento alla normativa contabile vigente emerge anche nell'assunzione degli impegni, in quanto, con determinazione dell'area amministrativa n. 25 del 21 aprile 2021 è stata data copertura a quota parte di una spesa assunta nell'anno con un residuo risalente all'esercizio 2016 (spesa per euro 6.832, residuo passivo pari ad euro 4.281). Tale partita contabile è stata assunta, tra l'altro, in modo generico (determinazione dell'area amministrativa n. 85 del 30 dicembre 2016), con l'assenza degli elementi costitutivi dettagliatamente indicati al punto 5.1 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011.

Premesso ciò, bisogna tener conto che i residui passivi sono maggiori di quelli attivi e che tale differenziale influisce negativamente sul risultato di amministrazione.

L'attendibilità del risultato di amministrazione e dell'eventuale avanzo di amministrazione registrato, che deve essere sostanziale e non solo formale, viene meno in presenza di residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità. Tra l'altro, si è in presenza dell'ulteriore problema della mancata verifica dell'esigibilità dei residui, sia attivi che passivi, che potrebbero non avere i requisiti per essere mantenuti in bilancio.

In questo contesto contabile, potrebbe venir meno la veridicità degli equilibri di bilancio nonché del rendiconto stesso e ciò non permette di avere un quadro fedele e corretto delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio.

Alla luce di quanto rappresentato, l'Ente dovrà porre in essere azioni volte alla concreta analisi dei residui attivi e passivi, in applicazione del principio contabile vigente.

A seguito dell'accantonamento di euro 55.844 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità ed al vincolo di euro 12.898, si registra una parte disponibile pari ad euro 497.771.

Dalla deliberazione n. 5 del 24 agosto 2020, concernente l'approvazione del rendiconto, si riscontra che l'importo vincolato è destinato per euro 10.000 ad "un ipotetico fondo contenziosi" e per euro 2.898 relativo al fondo indennità fine mandato del Sindaco. Tali partite dovrebbero trovare allocazione nella sezione accantonamenti; pertanto, si raccomanda all'Ente di prestare maggiore attenzione alla composizione del risultato di amministrazione.

Per quanto concerne il fondo crediti di dubbia esigibilità, l'Organo di revisione ha attestato, a pagina 8 del questionario al rendiconto, l'uso del metodo semplificato, rappresentando che "Il metodo adottato nella determinazione del FCDE è il metodo semplificato, dove l'accantonamento è stato di € 55.844,46. L'Ente è stato invitato ad effettuare un attento monitoraggio dell'accantonamento al FCDE, fermo restando che il Comune di Campotosto è stato soggetto agli eventi sismici del 2009, del

2016 e del 2017 che hanno determinato pesanti ripercussioni sul territorio per i quali sono in essere finanziamenti dello Stato e della Regione”.

Di contro, come è noto, l'Ente poteva avvalersi di tale facoltà *“in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018”* (cfr. D.M. 20 maggio 2015, articolo 2 comma 1, lettera a), punto 3).

Si richiama, dunque, l'Organo di revisione ad una maggiore attenzione e scrupolosità nella redazione degli atti di competenza in considerazione dell'affidamento che si pone negli stessi, nonché alla luce di quanto disposto dall'art. 240 del Tuel. Infatti, nonostante l'evidente errore nell'applicazione della norma di legge, non è stato formulato alcun rilievo ed è stato fornito parere favorevole alla proposta di rendiconto.

Si rende necessario, pertanto, richiamare l'Ente alla necessità di porre in essere, ogni misura correttiva volta al conseguimento di un'adeguata quantificazione del fondo, che, da un lato, risulta funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile, e dall'altra, si appalesa fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa. Ciò vale a maggior ragione nel caso di specie, in quanto si è dichiarato di aver fatto ricorso al metodo cd. semplificato, che poteva essere utilizzato solo fino all'esercizio 2018 ed il ricorso al quale, avrebbe dovuto tener conto della situazione finanziaria complessiva dell'Ente e del rischio di rinviare oneri agli esercizi successivi.

In base alle informazioni desunte dalla banca dati BDAP, analizzando la composizione del fondo accantonato nel risultato di amministrazione 2019, si constata che l'Ente ha preso in considerazione per la quantificazione esclusivamente le voci di entrata del titolo 1.

L'Ente, nell'esercizio 2019, ha registrato un grado di riscossione della gestione di competenza dei titoli 1 e 3 rispettivamente pari al 58,02 per cento e 70,60 per cento, mentre il grado di riscossione a residui è pari al 27,49 per cento ed al 30,84 per cento. Il 66,79 per cento dei residui nei due suddetti titoli deriva dagli esercizi antecedenti al 2018.

Si raccomanda il costante monitoraggio dei crediti pregressi, utilizzando tutti gli strumenti concessi dalla legge per il recupero dei crediti nonché di prestare massima attenzione ai termini di prescrizione.

Tenuto comunque conto che l'Ente, a causa del sisma del 2016, ha subito gli effetti della sospensione dei termini di pagamento e del successivo beneficio della rateizzazione concessa agli utenti, si sollecita la predisposizione di azioni mirate per garantire efficienza ed efficacia nella gestione di tali riscossioni.

Alla luce del quadro sopra riportato, si evidenzia la necessità di attuare un attento monitoraggio del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), la cui adeguata quantificazione è

fondamentale per preservare la gestione da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa. L'applicazione del metodo semplificato per l'esercizio 2019 denota un grado di attendibilità del fondo molto relativo, dal momento che esso rappresenta il 6,45 per cento del totale dei residui dei titoli 1 e 3 e il 9,65 per cento se invece si considerano i residui dei citati titoli relativi alle annualità precedenti al 2019.

Nel questionario al rendiconto, l'Organo di revisione rileva il mancato accantonamento delle somme relative all'accordo decentrato integrativo che, alla data del 31 dicembre 2019, non è stato sottoscritto sottolineando che *"A causa dell'assenza del Segretario Comunale e degli eventi sismici non è stato costituito il fondo per il salario accessorio, da rilevare che in Bilancio ci sono risorse disponibili per la costituzione del Fondo in essere"*.

4. L'Ente chiude l'esercizio con un fondo di cassa pari ad euro 3.341.021, non facendo ricorso né all'anticipazione di tesoreria né a quella di liquidità. In termini di quota vincolata del fondo di cassa, l'Organo di revisione, nel questionario al rendiconto, ha attestato il valore in euro 3.034.398.

Dall'analisi dello stesso emerge una discrepanza in merito alla cassa vincolata al 1° gennaio 2019 e sono stati richiesti pertanto chiarimenti in merito.

Dalla nota di riscontro si rileva una ricostruzione della consistenza della cassa vincolata negli esercizi 2018 e 2019 riportato nella tabella che segue.

Tabella n. 2 - Cassa vincolata

	2018	2019
Consistenza di cassa effettiva all' 01/01	254.530,48	15.314,69
Somme utilizzate e non reintegrate in termini di cassa all'01/01	0	0
Fondi vincolati all'01/01	254.530,48	15.314,69
Incrementi per nuovi accrediti vincolati	170.954,40	890.106,03
Decrementi per pagamenti vincolati	410.170,19	176.426,62
Fondi vincolati al 31/12	15.314,69	728.994,10
Somme utilizzate in termini di cassa al 31/12	0	0
Consistenza di cassa effettiva al 31/12	15.314,69	728.994,10

Fonte: Nota di riscontro alla richiesta istruttoria prot. n. 1529 del 27/04/2021

La quantificazione della cassa vincolata è un adempimento estremamente importante per garantire, in ogni momento, il pagamento delle spese vincolate di cui si è già avuto il correlato incasso soprattutto per enti che, come il Comune di Campotosto, gestiscono fondi collegati agli eventi sismici verificatisi nel territorio.

Pertanto, tenuto conto delle incoerenze dei dati riportati nei vari documenti, si raccomanda all'Ente il monitoraggio della consistenza della cassa vincolata nonché una migliore gestione dei correlati incassi e pagamenti.

5. In merito alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2019, con la citata nota istruttoria è stato chiesto di trasmettere il relativo atto.

Analizzando la documentazione inviata, si riscontra il verbale n. 14 del 21 dicembre 2020 dell'Organo di revisione sulla proposta di deliberazione, la proposta di deliberazione del Consiglio comunale e l'atto della Giunta comunale n. 4 del 11 gennaio 2021.

L'Ente, nella nota di riscontro ha rappresentato che: *"la trasmissione del Verbale di deliberazione n. 4 del 11.01.2021 è stata caricata sul portale Con.Te il 23.04.2021 con protocollo 0003118. In allegato anche la proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale, con protocollo n. 4971 del 22.12.2020. L'Ente di Campotosto non ha un proprio Segretario Comunale che viene nominato di volta in volta, ciò determina dei ritardi nello svolgimento delle proprie funzioni"*.

Si osserva che la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche è regolata dall'art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2017.

Secondo il comma 3 del citato articolo 20 del d.lgs 175 del 2016 *"I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4"*

La Sezione delle autonomie con deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR, in merito ai tempi di adozione ha ribadito che *"la revisione periodica è adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno, per la prima volta nel 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017"*.

L'operazione di revisione straordinaria costituisce, infatti, la base per effettuare le successive ricognizioni e l'obbligo dell'adempimento annuale si può rinvenire nelle disposizioni sanzionatorie di cui all'articolo 20 comma 7 del Tusp secondo cui *"la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti"*.

Pertanto, nel caso di specie, l'adozione dell'atto di ricognizione da parte della Giunta comunale non consente di ritenere adempiuto l'obbligo normativo di cui all'articolo 20. Infatti, tale verifica periodica, non può che essere effettuata dal Consiglio comunale ai sensi dei poteri di indirizzo e controllo politico amministrativo di cui all'articolo 42 del Tuel.

Dall'analisi dei dati inviati al portale OOPP del Dipartimento del Tesoro non risulta presente alcuna deliberazione di Consiglio comunale né tantomeno quella di Giunta summenzionata.

Le partecipazioni detenute dall'Ente, dedotte dal suddetto atto di Giunta comunale, sono:

- ACIAM s.p.a. con una quota dello 0,30 per cento;
- Asmel Consortile con una quota dello 0,014 per cento.

Con deliberazione n. 3 del 24 agosto 2020 il Consiglio comunale ha provveduto alla dismissione della quota in Aciam s.p.a. *"ritenendo la stessa non strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali"* dando mandato agli uffici di attivare la procedura ad evidenza pubblica.

Contestualmente l'Ente ha attivato *"tutte le procedure necessarie al fine di partecipare al capitale sociale di ASM s.p.a. con il conseguente affidamento in house della gestione integrata dei rifiuti"*. Il Comune dell'Aquila, possessore del 99,98 per cento delle azioni della società, con deliberazione di Giunta n. 111 del 24 febbraio 2020 ha disposto la cessione di n. 100 azioni per un importo totale di euro 100.

In base alla relazione al rendiconto 2019 emerge che *"non sono in essere rapporti di debito e di credito con le società partecipate e di conseguenza non esistono prospetti di conciliazione"*.

6. Dall'esame congiunto del questionario e della relazione dell'Organo di revisione si rileva ulteriormente quanto segue.

6.1 Dalle informazioni desunte dalla relazione al rendiconto, l'indice di tempestività dei pagamenti ha registrato un valore pari a 11,49 giorni.

Al riguardo l'Organo di revisione, nel questionario al rendiconto 2019, ha comunicato che *"l'Ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti"*. Si raccomanda all'Ente di monitorare le misure che hanno garantito il rispetto della normativa vigente.

Tale informazione non risulta presente nella sezione Amministrazione trasparente - pagamenti dell'amministrazione ma nella parte dedicata ai bilanci, dove peraltro il relativo file non risulta consultabile.

Sempre nella sezione Amministrazione trasparente - pagamenti dell'amministrazione, nulla viene indicato in merito all'ammontare dei debiti al 31 dicembre 2019, da calcolare e pubblicare ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge n. 33 del 2013.

Si sollecita l'Ente al rispetto della normativa vigente, ricordando come la violazione degli obblighi di trasparenza possa esporre il dirigente a responsabilità disciplinare e contabile secondo il disposto dell'art. 46 d.lgs. 33 del 2013.

In merito alle procedure di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 35/2013, l'Organo di revisione ha attestato, nel questionario al rendiconto, che *"L'Ente non procede nella rilevazione sulla piattaforma, entro il 15 di ogni mese, perché non ha pagamenti che avvengono oltre la decorrenza che possono dar luogo ad interessi moratori"*. Al riguardo, si raccomanda di prestare massima attenzione alle procedure relative ai termini di pagamento con le dovute comunicazioni da effettuare nei termini di legge.

6.2 In merito alla pubblicazione delle precedenti deliberazioni di questo Collegio, si riscontra l'errato inserimento dell'atto n. 44/2020/PRSE nella sezione Amministrazione trasparente - bilanci e non in quella apposita dedicata ai rilievi formulati dalla Corte dei conti.

6.3 Si rileva, poi, che il Comune non ha provveduto alla trasmissione dell'elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio 2019, così come stabilito dall'art. 16, comma 26, del decreto-legge n. 138 del 2011.

Dalla consultazione del sito istituzionale dell'Ente non sembra essere stato adottato il regolamento interno per le spese di rappresentanza ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 267 del 2000. Al riguardo questa Sezione ritiene opportuno che l'Ente adotti uno specifico regolamento, in quanto, tali spese non essendo direttamente collegate all'ordinaria attività gestionale dell'ente locale, possono sottrarre risorse diversamente destinabili a garantire migliori servizi al cittadino.

L'adozione di un regolamento in materia, data la natura facoltativa e non necessaria delle spese di rappresentanza, da considerarsi recessive rispetto ad altre spese della pubblica amministrazione, permette, oltre all'osservanza dei principi di trasparenza e di imparzialità, una gestione amministrativa - contabile in linea con le di norme adottate in precedenza, inserite nella più ampia programmazione dell'Ente, garantendo, l'efficacia dell'attività ordinaria e un costante monitoraggio del livello della spesa.

6.4 Dall'analisi dei parametri deficitari, risulta che, a causa dell'attività ordinaria condizionata dagli eventi sismici, i parametri P2 "capacità di riscossione delle entrate proprie" e P8 "capacità di riscossione totale" presentano valori inferiori al limite imposto per legge.

Come chiarito dall'Ente i parametri P2 e P8 risentono degli effetti del sisma sull'ordinaria attività amministrativa.

Anche il valore P4 presenta un valore oltre i termini di legge.

Si sollecita, pertanto, l'Ente ad attivare le necessarie azioni al fine di riportare l'indice al di sotto della soglia normativa di riferimento, considerando che lo sfioramento di anche solo un parametro, ma ripetuto nel tempo, pur non determinando una situazione di deficitarietà strutturale, denota difficoltà di gestione, che potrebbe sfociare in più gravi squilibri di bilancio.

6.5 Nell'esercizio 2019 l'Ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194 del Tuel, per euro 26.820 e l'Organo di revisione ha attestato, nella relazione al rendiconto, la trasmissione alla competente Procura della Sezione regionale della Corte dei conti. Tale informazione è stata confermata dall'Ente con la citata nota.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità o irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- a porre in essere azioni volte al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- alla corretta quantificazione dei fondi che compongono il risultato di amministrazione, in particolare il fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché all'analisi di situazioni che potrebbero generare passività per l'Ente da neutralizzare con specifici accantonamenti;
- alla verifica dell'esigibilità dei residui nonché all'assunzione di accertamenti ed impegni nel rispetto dei principi contabili vigenti;
- al costante monitoraggio della quota vincolata del fondo di cassa;
- all'adozione nei tempi stabiliti per legge degli atti previsti in merito alle partecipazioni pubbliche;
- al rispetto di tutti gli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla vigente normativa.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere;

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata:

- al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Campotosto (AQ);
- alla Procura regionale della Corte dei conti, per quanto attiene, in particolare, alle criticità inerenti la mancata adozione della deliberazione di Consiglio comunale relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2019 e la carente applicazione dei principi contabili vigenti in termini di impegni e riaccertamento dei residui.

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 19 maggio 2021.

Il relatore

Francesca Paola ANELLI

f.to digitalmente

Il Presidente

Stefano SIRAGUSA

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA

f.to digitalmente



LORELLA GIAMMARIA
CORTE DEI
CONTI/80218670588
20.05.2021 12:16:35
CEST